

LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 24-02-2005

REGIONE TOSCANA

Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 19 del 7 marzo 2005

TITOLO III

Programmazione e organizzazione delle funzioni

CAPO I

Programmazione

ARTICOLO 27

Programmazione regionale

1. Il Consiglio regionale approva il piano integrato sociale regionale, in raccordo con il piano sanitario regionale, di cui all'articolo 18 della l.r. *40/2005*, promuovendo la realizzazione di una programmazione regionale integrata in ambito socio-sanitario.
2. Sulla proposta di piano integrato sociale regionale la Giunta regionale acquisisce il parere della conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria di cui all'articolo 11 della l.r. *40/2005*.
3. La Giunta regionale, attuate le procedure di concertazione previste ai sensi della l.r. *49/1999*, adotta il piano integrato sociale regionale che è presentato al Consiglio regionale per la sua approvazione, entro sei mesi dalla approvazione del programma regionale di sviluppo.
4. Il piano integrato sociale regionale ha durata corrispondente a quella del programma regionale di sviluppo, è approvato nell'anno di inizio del quinquennio al quale si riferisce la programmazione, ed è aggiornato annualmente in coerenza con gli atti regionali di indirizzo economico e finanziario, anche con proiezione pluriennale.
5. Il piano integrato sociale regionale definisce:
 - a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, con riferimento alle politiche sociali integrate di cui al titolo V ed i fattori di rischio sociale da contrastare;
 - b) le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli interventi e le eventuali prestazioni aggiuntive atte ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4, ivi compreso il servizio sociale professionale, il segretariato sociale per informazione e consulenza e il servizio di pronto intervento

sociale per le situazioni di emergenza;

c) le priorità di intervento relative ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 6, nonché le sperimentazioni e gli interventi di cui all'articolo 14;

d) gli indirizzi generali da utilizzare per determinare il concorso degli utenti al costo delle prestazioni anche al fine di favorire l'adozione di criteri comuni di accesso alle prestazioni sociali;

e) le modalità di ripartizione agli enti locali, anche in ambito zonale, delle risorse destinate dal bilancio regionale al finanziamento della rete locale dei servizi, sulla base di parametri oggettivi rilevati in relazione ai seguenti elementi:

1) livelli essenziali delle prestazioni sociali;

2) dimensione degli interventi e dei servizi in atto;

3) bisogni di assistenza;

4) situazione demografica e territoriale delle diverse zone;

f) le misure e le azioni prioritarie da prevedere in favore dei comuni in maggiore situazione di disagio, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei **piccoli comuni** in situazione di disagio).

Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani");

g) i criteri di accesso al fondo sociale regionale di solidarietà interistituzionale di cui all'articolo 46;

h) gli indicatori per la verifica di efficacia e di efficienza degli interventi;

i) gli interventi innovativi, di ricerca e di sperimentazione, di interesse regionale, nonché l'ambito territoriale di attuazione ritenuto appropriato;

j) le iniziative di comunicazione sociale e di sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione del disagio e della esclusione sociale;

k) i benefici aggiuntivi, per tutto il territorio regionale, a favore degli invalidi civili, di cui all'articolo 130, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59).

6. Il piano integrato sociale regionale contiene elementi di valutazione della programmazione costituiti da:

a) la valutazione di impatto, comprensiva dell'analisi del fabbisogno sociale del territorio, delle risorse disponibili, dello studio di fattibilità degli interventi e della individuazione di indicatori;

b) il monitoraggio "in itinere" dello stato di attuazione dei piani di zona, sulla base di indicatori e parametri;

c) la valutazione consuntiva di periodo, relativa agli obiettivi perseguiti, alla qualità degli interventi e alla sostenibilità economica degli stessi, sulla base di indicatori prestabiliti come previsto dal comma 5, lettera h).